TRIBUNALE DI RIETI

Prot. 74/2017

****

L. 15.12.2016 N. 229: PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE

I Magistrati del Tribunale di Rieti, in esito a più incontri e confronti, hanno elaborato alcuni orientamenti interpretativi e applicativi dell'art. 49 L. 229/2016: per fornire al Foro e in generale agli operatori della Giustizia delle linee-guide che sono dai magistrati stessi condivise, pur nella consapevolezza della controvertibilità delle soluzioni indicate e quindi della loro possibile evoluzione all'esito della sperimentazione pratica. Ci si augura anzi che queste prime indicazioni possano avviare un dibattito diffuso e proficuo.

AMBITO PROCESSUALE CIVILE

1. Premessa

L'art. 49 comma 1 della L. 229/16 – che prevede tra l'altro la sospensione di tutti i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 24.8.2016– non è applicabile ai processi pendenti dinanzi al Tribunale di Rieti, in quanto si riferisce espressamente ai soli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

La norma di cui al comma 1, tuttavia, rileva ai fini interpretativi (vedi *infra*).

Si applicano, invece, ai processi civili del Tribunale di Rieti le previsioni contenute nei commi 3, 4, 5, 9 ter:

- a decorrere dal 19.10.2016 i commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 49 (data di entrata in vigore del decreto legge 17.10.2016, n. 189, per i Comuni dell'allegato 1);
- a decorrere dal 18.12.2016 il comma 9 ter (data di entrata in vigore della legge di conversione 229/2016, per i Comuni dell'allegato 2).

2. Diritto temporale

Gli artt. 49 commi 3, 4, 5, 9 ter sono applicabili sia ai processi che erano pendenti rispettivamente alla data del 24.8.2016 (Comuni dell'allegato 1) e 26/30.10.2016 (Comuni dell'allegato 2), sia a quelli introdotti successivamente.

In tale ultimo caso rilevano comunque la residenza e la sede che le parti e i loro difensori avevano alle date sopra indicate.

Per quanto concerne poi i difensori occorre altresì che la nomina sia anteriore alla data del sisma di riferimento. Ciò è espressamente chiarito dall'art. 49 comma 3 con riferimento al sisma del 24.8.2016 per i Comuni dell'allegato 1 e deve ritenersi un principio applicabile anche con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 sebbene il comma 9 ter non lo prevedeva espressamente.

Per le cause introdotte successivamente agli eventi sismici la nomina del difensore avente studio in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 o 2 deve risultare da atto avente data certa.

In base al principio *tempus regit actum* la disciplina processuale dell'atto è sottoposta alla legge in vigore in quel momento. Ne discende che, ad esempio, in materia di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Tribunale dovrà verificare caso per caso se alla data di entrata in vigore dell'art. 49 comma 4 che prevede, tra l'altro, anche la sospensione dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo (e cioè alla data del 19.10.2016 per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data del 18.12.2016 per i Comuni di cui all'allegato 2) si fosse o meno già perfezionata la notifica del monitorio: nel primo caso il giudice potrà senz'altro concedere l'esecutorietà al decreto, nel secondo invece non potrà concederla dovendo attendere la fine del periodo di sospensione (31.5.2017 per il Comuni dell'allegato 1 e 31.7.2017 per quelli dell'allegato 2): il difensore è, pertanto, in questo caso, invitato a ripresentare l'istanza di concessione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. una volta verificatesi le condizioni di legge, onde evitare che l'ufficio possa perdere il controllo delle istanze presentate molti mesi prima.

3. Differimenti delle udienze civili.

a. Interpretazione della norma

L'art. 49 comma 3 prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 31.5.2017 delle udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori (purché la nomina sia anteriore al sisma) erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24.8.2016.

In base al richiamo del comma 3 operato dall'art. 9 ter sono parimenti rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2017 le udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori (purché anche qui la nomina sia anteriore al sisma) erano residenti o avevano

sede nei Comuni dell'allegato 2 alla data del 26/30.10.2016. Dato il tenore letterale della norma, la stessa non è interpretabile come riferita ai soli "soggetti danneggiati" dai sisma.

b. Concetto di residenza e di sede

Rispetto alle parti "persone fisiche" rileva il criterio della residenza anagrafica.

Rispetto alle parti "persone giuridiche" rileva il criterio della sola sede legale, con esclusione di sedi secondarie, di sedi operative, di filiali, ecc..

Rispetto ai difensori rileva il criterio dell'ubicazione dello studio legale, quale risultante dagli atti, dovendosi così interpretare il criterio locativo individuato dalla norma. Non rileva lo studio del domiciliatario.

c. Modalità del differimento

Il differimento verrà in ogni caso disposto dal giudice in udienza, previa acquisizione delle determinazioni delle parti in ordine ad una eventuale volontà di rinuncia. Pertanto non vi saranno automatici differimenti disposti dal giudice fuori udienza, ma le cause verranno comunque chiamate alle udienze già fissate proprio allo scopo di verificare l'eventuale interesse alla prosecuzione del processo.

d.Rinuncia al differimento – modalità

Il diritto al differimento delle udienze processuali è disponibile e quindi "rinunciabile" dalla parte interessata, essendo uno strumento previsto dall'ordinamento nel suo esclusivo interesse.

Il difensore della parte può rinunciare al differimento per conto del suo assistito, non occorrendo che la parte rinunci personalmente, non trattandosi di *atto personalissimo*. Non occorrono procure speciali. La rinuncia non richiede l'impiego di formule sacramentali e può essere fatta per iscritto, fuori udienza con atto depositato telematicamente, ovvero in udienza anche oralmente davanti al giudice.

Il difensore può effettuare una *doppia rinuncia* al differimento, sia per la parte che assiste, sia per sé.

La rinuncia al differimento – sia per la parte assistita, che per il *dominus* – può essere fatta anche dal *sostituto processuale* in udienza.

Si auspica, peraltro, che i difensori delle parti comunichino con anticipo di *almeno* due giorni alla controparte e al giudice la decisione di avvalersi del differimento in tutte le occasioni nelle quali potrebbero creare inutili ed ingiusti disagi a terzi (si pensi ad esempio ai testimoni, specie nell'ipotesi di accompagnamento coatto), ad ausiliari del giudice ed anche alla controparte specie ove il difensore sia di altro Foro.

La rinuncia è irrevocabile.

e. Rinuncia al differimento e sospensione dei termini processuali

La rinuncia al differimento dell'udienza, implica la manifestazione di volontà della parte (e del difensore) di proseguire il processo: da ciò discende che essa comporta automaticamente la rinuncia alla sospensione di tutti i termini processuali. Diversamente opinando verrebbe celebrata l'udienza ricadente nel periodo di "moratoria", ma non potrebbe essere svolte tutte quelle attività processuali che prevedono il rispetto di termini perentori o ordinatori (si pensi, ad esempio, allo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio che prevedono l'assegnazione di termini per le osservazioni alle parti; si pensi anche alla concessione di termini per il deposito di note o di memorie, ecc.), il che produrrebbe un risultato irrazionale e contrastante con gli stessi interessi della parte rinunciante e contrario al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sicché anche una lettura costituzionalmente orientata impone tale interpretazione della norma.

Deve, pertanto, concludersi che la sospensione dei termini *processuali*, strettamente legati al processo in corso, sia a propria volta suscettibile di rinuncia, essendo posta nell'esclusivo interesse della parte.

Ritiene, quindi, il Tribunale che:

- la parte che rinuncia al differimento, rinunci automaticamente anche alla sospensione dei termini processuali relativi al processo di cui vuole la prosecuzione;
- la parte possa rinunciare alla sospensione dei termini processuali e così facendo rinunci automaticamente anche al differimento dell'udienza (si pensi al caso in cui il convenuto in una causa civile ordinaria si sia costituito tempestivamente in giudizio depositando la memoria di costituzione, pur ricadendo il termine a comparire nel periodo di "moratoria", oppure al caso delle parte che deposita le memorie ex art. 183 c.p.c. e l'udienza di rinvio è fissata nel periodo di "moratoria");
- la parte possa anche solo rinunciare alla sospensione dei termini processuali laddove ad esempio l'udienza di rinvio già ricada in periodo successivo al 31.5.2017 ovvero al 31.7.2017 ovvero non vi sia proprio (come nel caso in cui sia già avvenuta la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ricadente prima del periodo di "moratoria") e dunque non possa avere luogo la rinuncia al differimento dell'udienza.

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali può avvenire espressamente o implicitamente, per fatti concludenti, attraverso ad esempio il compimento dell'atto, ad esempio nell'ipotesi in cui stia decorrendo un termine per il deposito di memorie e la parte avente diritto alla sospensione depositi materialmente la memoria. In questo caso –

appunto – il mero deposito dell'atto da parte del soggetto che potrebbe avvalersi della sospensione implica la volontà di proseguire il processo (né, ovviamente, potrebbe essere presa in considerazione l'eventuale ignoranza della legge). Quanto osservato per la parte, vale, anche per il suo difensore.

Si auspica in ogni caso che il difensore manifesti espressamente nel corpo dell'atto stesso la volontà di rinunciare.

Perché possa darsi corso alla celebrazione del processo ovvero all'adozione di atti giudiziali (esempio pronuncia di ordinanze o sentenze) occorre che vi sia la rinuncia di tutte le parti legittimate e diversamente il giudice dovrà attendere lo spirare dei termini processuali, tenuto conto della moratoria.

Si ripete, per chiarezza espositiva, che i termini a cui si è fin qui fatto riferimento sono *solo ed esclusivamente* i termini processuali legati allo svolgimento del processo in corso e solo rispetto ad essi la parte può quindi rinunciare alla sospensione.

Si osserva, altresì, che pur essendo legittima l'obiezione per cui l'interesse di una parte alla rinuncia può essere collegato alla strategia processuale assunta dalla controparte, allo stato non sono configurabili correttivi e che quindi ciascuna parte deve compiere autonomamente la valutazione dei rischi/benefici connessi alla scelta di avvalersi o meno dello strumento della rinuncia.

e. Soggetti non costituiti/ non presenti in udienza

Il processo è sempre differito d'ufficio nell'ipotesi di soggetto convenuto contumace ricadente nelle condizioni soggettive di cui ai commi 3 e 9 ter.

Il processo è differito ad oltre il 31.5.2017 ovvero ad oltre il 31.7.2017 anche ove una o entrambe le parti o i loro difensori non si presentino all'udienza e non abbiano fatto pervenire le proprie rinunce (es. ipotesi di cui all'art. 181 e 309 c.p.c.).

f. Conseguenze della violazione art. 49 commi 3 e 9 ter

La violazione delle norme processuali sul differimento/sospensione dei termini processuali determina una nullità processuale che deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte interessata nella prima difesa successiva e diversamente si sana.

4. Processi esclusi dal differimento

Benché l'art. 49 comma 3 per i Comuni di cui all'allegato 1 e comma 9 ter per i Comuni di cui all'allegato 2 non lo preveda espressamente, ritiene il Tribunale che debba essere comunque garantita la celebrazione di una serie di processi caratterizzati da particolare urgenza.

Conforta tale interpretazione la lettura sistematica e costituzionalmente orientata del comma 1 e del comma 3 dell'art. 49 della Legge.

L'art. 49 comma 1, invero, prevede la sospensione d'ufficio di tutti i processi civili fuorché delle "*cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adizione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*".

L'art. 49 comma 3, invece, prevede il differimento di d'ufficio di tutti i processi civili – in qualunque Tribunale pendenti – secondo il criterio della residenza o della sede delle parti e dei difensori. Il comma 1, dunque, opera sul piano *territoriale*, mentre il comma 3 opera sul piano *soggettivo*. Poiché le due previsioni normative operano su piani diversi esse hanno ambiti applicativi diversi: pertanto il comma 3 non può ritenersi norma speciale rispetto al comma 1. Non vi è antinomia risolvibile alla stregua del criterio della specialità, ma diversità di ambiti normativi.

Ne discende che tutti i processi civili pendenti dinanzi agli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1 sono sospesi d'ufficio, salvo quelli urgenti sopra menzionati indipendentemente dal criterio soggettivo e dunque anche ove le parti e i difensori coinvolti fossero residenti al momento del sisma nei Comuni di cui all'allegato.

Se, dunque, perfino negli uffici giudiziari ubicati nei Comuni più colpiti dal sisma, quelli cioè dell'allegato 1 e del comma 9 bis (in relazione al Comune di Camerino) i procedimenti urgenti sono trattati senza subire sospensione, *a fortiori* tali procedimenti debbono poter essere trattati negli uffici giudiziari a cui si applica il solo comma 3 (vale a dire tutti gli altri uffici giudiziari italiani in cui le parti o i difensori fossero al momento del sisma residenti o aventi sede nei Comuni degli allegati 1 e 2). Tale soluzione emerge peraltro anche dal raffronto con l'analoga normativa dettata per i processi penali: che appunto prevede (laddove il legislatore abbia comunque voluto assicurare una trattazione, venendo in rilievo interessi assolutamente primari e prevalenti) un'unica categoria di eccezioni, applicabili a entrambi i piani di operatività delle norme qui in esame, territoriale e soggettivo.

Una lettura sistematica delle norme di riferimento impone dunque siffatta soluzione interpretativa.

La impone anche una lettura costituzionalmente orientata.

Infatti diversamente opinando, e cioè ritenendo che l'art. 49 comma 3 non consenta la celebrazione neppure dei processi urgenti, si perverrebbe – data la lunghezza del termine di "moratoria" - ad un sicuro ed irreparabile sacrificio del diritto costituzionale di difesa della parte che agisce in giudizio per la tutela del proprio diritto.

Non ignora il Tribunale la contrapposta esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte convenuta, che in quanto residente nei Comuni danneggiati dai sisma, *potrebbe* versare in condizione di grave difficoltà.

Ma l'interpretazione qui propugnata oltre che trovare positivo supporto nel dato normativo, appare quella maggiormente ispirata ai principi costituzionali per cui il bilanciamento dei contrapposti interessi – che non può che essere condotto in astratto e senza riferimento alla contingenza dei casi concreti – deve avvenire scongiurando soluzioni che comportino la *sicura* compromissione del diritto di difesa di una delle parti.

Sono, pertanto, escluse dal differimento di ufficio le seguenti cause:

- cause relative ad alimenti;
- ai procedimenti cautelari;
- ai procedimenti per l'adizione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile;
- in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui in via esemplificativa e <u>non esaustiva</u>:

  o procedimenti possessori nella fase interdittale;

  o fase cautelare relativa alla sospensione nell'ambito di opposizione a precetto, opposizione all'esecuzione, opposizione di terzo all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi; sospensione della vendita esecutiva di cui all'art. 586;

  o fase processuale relativa alla decisione di cui dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.);

  o impugnazione del licenziamento ex art. 1 comma 47 e ss. L. 92/12 (cd. rito Fornero), sia nella fase sommaria che nella fase di opposizione;

  o art. 28 Statuto dei Lavoratori;

  o accertamenti tecnici preventivi in materia di assistenza ex art. 445 bis c.p.c. (compresa la fase di omologa e i giudizi di opposizione);

  o accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 c.p.c. (con esclusione della consulenza ex art. 696 bis c.p.c.).

Anche i procedimenti civili per i quali non è prevista la celebrazione di udienze, sono in linea di massima, non suscettibili di differimento:

- i ricorsi per decreto ingiuntivo avranno ordinariamente seguito, salvo quanto illustrato con riferimento alla dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
- i procedimenti di volontaria giurisdizione avranno ordinariamente seguito (a titolo esemplificativo l'autorizzazione alla vendita di beni di minori, interdetti, ecc.).

Sono, invece, suscettibili di differimento, salvo rinuncia, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, le cause di convalida di sfratto, i processi in materia di separazione e divorzi, le modifiche alle condizioni di separazione dei coniugi di cui all'art. 710 c.p.c..

AMBITO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE E OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Non si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 alla fase cautelare dei procedimenti di opposizione a precetto, all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo ex artt. 615 e ss. c.p.c., fino alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo (art. 615, co. I, c.p.c.), di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o di emissione dei provvedimenti indilazionabili (art. 618 c.p.c.).

E', invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016, alla fase successiva a quella cautelare dei procedimenti di cui sopra.

Analogamente non si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 alle ipotesi di cui all'art. 591 ter c.p.c. sia per la risoluzione delle difficoltà incontrate dal professionista nel corso delle operazioni di vendita, sia per il reclamo al G.E. avverso gli atti del professionista.

Nelle esecuzioni (mobiliari ed immobiliari) la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze, in presenza dei presupposti e ove non vi sia rinuncia espressa, si applicano a tutti i termini (es. pagamento delle rate di conversione) ed a tutte le udienze, mentre è consentito lo svolgimento delle attività da compiersi fuori udienza, come ad esempio, nelle esecuzioni immobiliari, la nomina del custode dell'immobile pignorato, del professionista delegato, dell'esperto stimatore, nonché lo svolgimento della valutazione di stima del bene staggito.

Relativamente alla vendita forzata successiva all'entrata in vigore dell'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 (o ne caso in cui i termini di versamento del residuo prezzo non siano scaduti prima degli eventi sismici) l'aggiudicatario potrà fruire della sospensione dei termini per il versamento relativo, ove non vi rinunci o non abbia indicato nella offerta un termine di pagamento inferiore a quello legale.

Quanto alla fase successiva alla vendita, può procedersi alla redazione del decreto di trasferimento ed al progetto di distribuzione. I termini processuali sono sospesi, ma non per la proposizione delle richieste di sospensiva, di carattere urgente.

Relativamente ai procedimenti di esecuzione mobiliare presso terzi:

- se il terzo rilascia la dichiarazione al creditore il procedimento prosegue;
- se il terzo non la rilascia, è necessario fissare l'udienza, se il terzo non compare (art. 548, comma 2, c.p.c.) è necessario il rinvio a data successiva al 31 maggio o al 31 luglio 2017;
- se il terzo non aveva rilasciato la dichiarazione in udienza o non era comparso in data antecedente all'entrata in vigore del citato art. 49 D.L. 189/2016, si avvia il procedimento ex art. 549 c.p.c., che soggiace alla sospensione se ne ricorrono i presupposti con riferimento ad uno dei creditori, ad uno dei debitori o al terzo, che è parte in questa fase del procedimento.

Si allegano un memorandum, che si è ritenuto di indirizzare agli operatori del settore, e una piccola raccolta di provvedimenti-tipo.

AMBITO PROCESSUALE PENALE

1) Premessa

Anche in ambito penale il legislatore ha voluto introdurre un **doppio regime**, su base territoriale e su base personale: normativa estesa dal comma 9 ter in sede di conversione del DL a tutti i Comuni inclusi nell'allegato 2

- **il comma 6, con le eccezioni di cui al comma 8, prevede la sospensione integrale delle attività giudiziarie per gli uffici aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1**; tale normativa è stata estesa dal comma 9 bis in sede di conversione al Comune di Camerino.

- il comma 7, con le eccezioni di cui al comma 8, prevede nel processo, allorquando una delle parti o dei relativi difensori fosse alla data del 24/8 residente in tali Comuni:

a) la sospensione dei termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensive;

b) il rinvio di ufficio a data successiva al 31/5/17 allorquando detta parte o il suo difensore siano assenti o contumaci.

Per tutte le fattispecie indicate per la durata delle cause di sospensione (co. 6 e 7 lett. a) e per i casi di rinvio (co. 7 lett. b) è sospeso il corso della prescrizione: normativa questa estesa parimenti ai Comuni di Camerino e a quelli di cui all'allegato 2 (co. 9 quater). Si ritiene al riguardo che la sospensione operi sino all'udienza di rinvio fissata dal giudice.

Questa soluzione deriva dalla lettera della norma, posto che l'art. 49 co.9: "il corso della sospensione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7 lett a), nonchè durante il tempo il cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7 lett. b)". Del resto, trattandosi di rinvio ex lege, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 159 co.1 n.3 c.p. ed i principi di diritto espressi in materia dalla S.C.: nel ns. caso la sospensione del processo ed il conseguente rinvio dell'udienza sono "rinunciabili". Quindi si rientrerebbe nell'ipotesi di non impedimento assoluto a presenziare, paragonabile alla richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale ovvero per adesione all'astensione collettiva dalle udienze ovvero su concorde richiesta delle parti: la prescrizione resta sospesa fino alla nuova udienza

2) Si richiamano le considerazioni svolte trattando dei processi civili in tema di Diritto temporale-Differimento dell'udienza- residenza e sede-modalità del rinvio-rinuncia a sospensione e rinvio.

Come **modalità specifiche di concretizzazione** dei principi già enunciati nella materia penale si segnala:

si ritengono ricompresi nella normativa di cui al comma 7 anche i processi che si siano incardinati dopo gli eventi sismici contemplati dalla normativa (24/8; 26-30/10) posto che il riferimento a tali date come date di pendenza dei giudizi suscettibili di sospensione riguarda il solo comma 6;

anche nel processo penale il difensore della parte può rinunciare al differimento per conto del suo assistito, non occorrendo che la parte rinunci personalmente, non trattandosi

di atto personalissimo. Non occorrono procure speciali. Soccorre sul punto quanto prevede l'art. 99 c.p.p., che indica come 'l'imputato può togliere effetto con espressa dichiarazione contraria all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice': dunque la dichiarazione di rinuncia fatta dal difensore senza che venga dichiarata volontà contraria di imputato o p.o. prima che il giudice si pronunci consente la prosecuzione del giudizio.

la nozione di assenza (oltre che quella di contumacia) – come presupposti legittimanti il rinvio - va riferita (avendo riguardo alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della norma) rispetto all'imputato alla sola assenza dichiarata, non anche all'assenza di fatto dal processo: considerando la giustapposizione all'istituto della contumacia (per le posizioni così definite prima della l. 67/14), il fatto che in tale ultimo caso il codice di procedura penale utilizza il termine 'non presenza' e soprattutto considerando che a norma dell'art. 420 bis co. 3 secondo alinea l'imputato già comparso è considerato presente; la posizione di assenza come non presenza di fatto appare riferibile dunque al solo difensore;

imputato e/o del difensore residenti in uno dei Comuni del cratere, ma domiciliati in altro Comune non ricompreso: la ratio della norma, sul mettere in condizione di esercitare le proprie difese, induce a ritenere prevalente l'indicazione processuale, dunque il processo non va sospeso;

presenza di difensore che compaia al solo fine di dedurre di avvalersi alla sospensione: il dato oggettivo della presenza del difensore non consente la sospensione;

presenza di sostituto processuale munito di delega scritta o orale generica: anche in tale caso il difensore non può essere considerato "assente", ai sensi dell'art. 49, e quindi il processo non può essere sospeso;

presenza di sostituto processuale, con delega scritta o orale conferita al solo fine di rappresentare al giudice che il difensore titolare non rinuncia agli effetti sospensivi della normativa speciale: trattandosi non di un legittimo impedimento per concomitante impegno professionale (che per la S.C. non è causa di rinvio allorquando si nomina un sostituto processuale), ma di legittimo impedimento ex lege per danni da terremoto che il sostituto _ rimanendo il difensore interessato 'assente' – intende rappresentare, il processo va sospeso;

doppio difensore, di cui solo uno interessato alla normativa sul sisma e assente: il processo non va sospeso, argomentando secondo il principio di diritto espresso dalla S.C. in merito al legittimo impedimento: non è violato il diritto di difesa, l'imputato ha comunque un difensore che lo rappresenta e lo assiste;

Il difensore e/o l'imputato sono presenti alla prima udienza post terremoto, ma sono poi assenti nel prosieguo. Il riferimento alle condizioni di assenza (o contumacia) nei termini anzidetti va ritenuto applicabile alla sola prima udienza post terremoto, e dunque non si ritiene di dovere sospendere: per quanto concerne l'imputato del resto l'art. 488 co. 2 c.p.p. recita "l'imputato che, dopo esser comparso, si allontana dall'aula d'udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore"; per quanto concerne il difensore, a seguito dell'udienza nella quale si sia verificata la regolare costituzione delle parti tenendo conto della specificità della situazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 484 c.p.p. e 49 legge 229/16, la presenza o assenza delle parti e dei loro difensori si è cristallizzata ed ogni evento sopravvenuto, che non riguardi morte, rinuncia, nomina di un nuovo difensore e simili non può rilevare.

3) Regime processuale Riguardando 'l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altri parti private' l' eventuale violazione delle prescrizioni in parola appare inquadrabile come nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p

4) Processi esclusi dal differimento.

La normativa non chiarisce alcuni aspetti, sui quali è però possibile una prima lettura.

La situazione degli imputati sottoposti a misura cautelare non custodiale: la dizione specifica della norma non sembra consentire la ricomprensione nelle deroghe, e si impone la sospensione.

L'incidente probatorio: pur potendo in astratto essere considerato parte del 'processo', in quanto anticipazione di prova dibattimentale e dunque da svolgere assicurando il pieno contraddittorio, ha per sua intrinseca natura di atto urgente ed è collocato sistematicamente all'interno della fase delle indagini preliminari, dunque non dovrebbe essere suscettibile di sospensione.

L'udienza conseguente alla richiesta di archiviazione: non si ritiene debba essere sospesa, posto che tecnicamente non ci si trova ancora nel 'processo penale', ambito di applicazione dell'art. 7.

I decreti penali: appare possibile la richiesta di emissione da parte del P.M., e l'emissione da parte del G.I.P.: con contestuale sospensione della notifica, che introdurrebbe una fase definitoria e (con l'eventuale opposizione) processuale, per la quale la normativa speciale ritiene non assicurato il pieno contraddittorio.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
DR. CARLO SABATINI